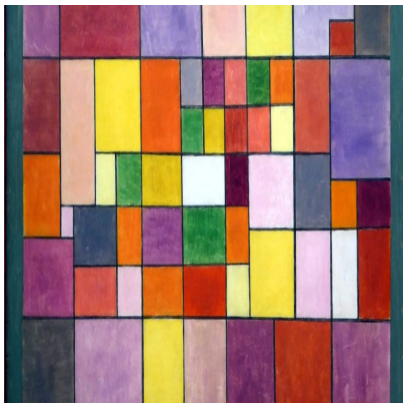




Il danno da premorienza: criteri di liquidazione

Descrizione

La Corte di Cassazione (con la sentenza del 17 settembre 2025 n.25474 â?? dott. Marilena Gorgoni) torna a criticare la tabella predisposta dallâ??Osservatorio Civile di Milano nel caso in cui la vittima muore, per cause diverse dalle lesioni subite, nel corso del giudizio, osservando che: *â??la (seconda) premessa dalla quale muove la tabella milanese applicata (la prima, appunto Ã?? che un criterio liquidativo diversificato per fasce di etÃ sia inidoneo a esprimere la peculiaritÃ della fattispecie, essendo utilizzato per calcolare lâ??aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare), ossia quella per cui **il danno non Ã?? una funzione costante nel tempo ma Ã?? ragionevolmente maggiore in prossimitÃ dellâ??evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi, non Ã?? condivisibile sia sul piano logico che su quello giuridico, perchÃ© non ha senso ipotizzare che un danno possa decrescere nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, permanente; ciÃ² Ã?? confermato proprio dal confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invaliditÃ permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza; le prime sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invaliditÃ e allâ??etÃ della vittima, che rileva anche perchÃ© indica, tendenzialmente, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrÃ convivere con la sua menomazione (Cass. n. 41933/2021, p. 14); una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma piÃ¹ alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare, proprio perchÃ© il calcolo si fonda pure su di unâ??aspettativa di vita; il danno da premorienza, come si Ã?? visto, prende le mosse dal fatto che la vittima Ã?? morta prima che il giudizio finisca, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto, come detto, sulla base di un dato ormai certo e non piÃ¹ ipotetico, ma â??una tabella sul danno da premorienza, per poter essere â??equaâ?? deve partire dal presupposto che a paritÃ di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invaliditÃ permanente, un risarcimento uguale. Detto in termini piÃ¹ semplici, il danno giÃ sopportato per un tempo certoâ?? non puÃ² essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si supporterÃ , in futuro, per un identico arco di tempo. **Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza (ovvero del pregiudizio) che si Ã??*****



patita o che si dovrÃ patire, ma a paritÃ di durata deve corrispondere, tendenzialmente, paritÃ di risarcimento (Cass. n. 41933/2021, pp. 14-15); il diffuso riconoscimento delle tabelle milanesi non le rende per ciÃ² solo immuni da vaglio critico in termini razionali; il fatto, poi, che le tabelle in parola (peraltro applicate dalla Corte d'Appello di Milano), dal 1995 (anno delle prime griglie pubblicate), considerino fasce di etÃ fino a 100 anni non corrisponde, logicamente, alla considerazione di una tale e peraltro in tesi costante aspettativa di vita sulla base dei dati statistici, che sarebbe irrealistica, ma solo al fatto che, concettualmente, si Ã scelto di ricostruire il valore del punto, prendendo a misura lo spettro anagrafico di un secolo per assicurare proporzionali abbattimenti percentuali, fermo restando che lâ aspettativa statistica generale Ã come noto ancora di diversi anni inferiore, senza che sposti la conclusione il fatto che una singola persona abbia vissuto e stia vivendo in concreto oltre quella soglia attesa (al di lÃ , poi, della vita sperata, ricostruibile secondo ulteriori dati anche statistici, per quei soggetti che superino la vita attesa da riferire alla popolazione complessiva).

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

23 Set 2025